REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 608 del 29/10/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 1 Autolinee e Vie di comunicazione

Oggetto dell'Atto:

ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2007, N. 1. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, CON RELATIVE TABELLE, PER LA DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE. ANNO 2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che la Regione Campania, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità, facilitazioni ed accesso ai servizi, adotta politiche a favore di categorie protette;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 962 del 30/12/2010 è stato approvato lo schema di accordo, per l'anno 2011, sottoscritto successivamente dalle aziende di trasporto, per la definizione delle agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui all' articolo 15, comma 1, della l.r. 11 agosto 2005, n. 15;

RITENUTO

- necessario confermare, anche per l'anno 2012, le agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 11 agosto 2005, n. 15 (Non vedenti l.r. 5 marzo 1990, n. 10, art. 1; Mutilati ed invalidi di guerra e per servizio l.r. 5 agosto 1999, n.5, art. 32; Invalidi del lavoro l.r. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 56; Sordomuti l.r. 11 agosto 2001, n. 10, art. 28; Invalidi civili l.r. 26 luglio 2002, n. 15, art 7), fissando le diverse quote percentuali del valore facciale del titolo di viaggio che i beneficiari di cui sopra sono tenuti a versare ;
- necessario approvare il nuovo schema di accordo, condiviso con le aziende di tpl, di cui all'allegato A con relative tabella 1 e tabella 2, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, che prevede, in particolare, per gli utenti appartenenti alle categorie protette di cui sopra le seguenti agevolazioni:

  Uno sconto del 70% sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE superiore ad euro 6.967,00, con la restante parte del valore del predetto titolo di viaggio, a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 200,00.

  Uno sconto del 80% sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE inferiore ad euro 6.967,00 con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 150,00.

  Si precisa che, così come stabilito dalla legge regionale n. 15 del 2002, per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili , con grado di invalidità inferiore al 100%, la fruizione dello sconto del 70% o dell'80% è subordinata, tra gli altri requisiti, al possesso di un reddito personale annuo non superiore ad euro 4.132,00;

  Uno sconto del 95% sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti di seguito individuati, con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 50,00:

- per gli invalidi civili con un grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
- per i non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
- per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio di cui alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
- per gli invalidi per lavoro con grado di invalidità pari al 100% % e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
- per i sordomuti con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

PRECISATO

- che la Regione Campania, così come stabilito dal comma 2, dell'articolo 15 della l.r. 15/2005, verserà, a titolo di rimborso forfettario, per ogni titolo di viaggio rilasciato, alle aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA e alle Aziende di trasporto pubblico locale su gomma non consorziate, rispettivamente Euro 260,00 annui e Euro 158,55 annui ;

RITENUTO altresì

- di dare mandato al Dirigente del Settore competente di imputare la spesa sull' U.P.B. 1.57.101 per la copertura delle somme occorrenti**;**

VISTO

- Il parere di regolarità contabile reso dall'AGC 08 Bilancio Ragioneria e Tributi ai sensi della nota n. 10946 del 3/08/2011 del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;
- **VISTO**
- l.r. 5 marzo 1990, n. 10,
- l.r. 5 agosto 1999, n.5
- l.r. 6 dicembre 2000, n. 18,
- l.r. 11 agosto 2001, n. 10,
- l.r. 26 luglio 2002, n. 15,
- l.r. 11 agosto 2005, n. 15,
- l.r. 29 dicembre 2005, n. 24,
- l.r. 19 gennaio 2007, n. 1,
- deliberazione di G.R. n 962 del 30/12/2010,

propone e la Giunta Regionale all'unanimità

DELIBERA

Sulla scorta di quanto indicato in premessa, che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto

1. di confermare, anche per l' anno 2012, le agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette di cui al comma 1, articolo 15, della l.r. 11 agosto 2005, n. 15 (Non vedenti l.r. 5 marzo 1990, n. 10, art. 1; Mutilati ed invalidi di guerra e per servizio l.r. 5 agosto 1999, n.5, art. 32; Invalidi del lavoro l.r. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 56; Sordomuti l.r. 11 agosto 2001, n. 10, art. 28; Invalidi civili l.r. 26 luglio 2002, n. 15, art 7)), fissando le diverse quote percentuali del valore facciale del titolo di viaggio che i beneficiari di cui sopra sono tenuti a versare ;
2. di approvare il nuovo schema di accordo, condiviso con le aziende di tpl, di cui all'allegato A con relative tabella 1 e tabella 2, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, che prevede, in particolare, per gli utenti appartenenti alle categorie protette di cui sopra le seguenti agevolazioni:
   - **Uno sconto del 70%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE superiore ad euro 6.967,00, con la restante parte del valore del predetto titolo di viaggio, a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 200,00.
   - **Uno sconto del 80%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE inferiore ad euro 6.967,00 con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 150,00.

   Si precisa che, così come stabilito dalla legge regionale n. 15 del 2002, per gli appartenenti alla categoria degli invalidi civili , con grado di invalidità inferiore al 100%, la fruizione dello sconto del 70% o dell'80% è subordinata, tra gli altri requisiti, al possesso di un reddito personale annuo non superiore ad euro 4.132,00;
   - **Uno sconto del 95%** sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti di seguito individuati, con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 50,00:
     - per gli invalidi civili con un grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
     - per i non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

- per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio di cui alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
- per gli invalidi per lavoro con grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;
- per i sordomuti con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

3. di stabilire che la Regione Campania, ai sensi del comma 2, dell'articolo 15 della l.r. 15/2005, si impegna a versare, a titolo di rimborso forfettario, per ogni titolo di viaggio rilasciato, alle aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA e alle Aziende di trasporto pubblico locale su gomma non consorziate, rispettivamente Euro 260,00 annui e Euro 158,55 annui;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di imputare la spesa sull' U.P.B. 1.57.101 per la copertura delle somme occorrenti;
5. di autorizzare il Coordinatore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità alla sottoscrizione dell' accordo e all'adozione degli atti consequenziali;
6. di trasmettere, all'uopo, il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, per gli adempimenti di competenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.